

*Patente a punti nei cantieri edili temporanei o
mobili: decurtazione dei punti e
cause di sospensione della patente*



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo approfondire l'aspetto inerente la **decurtazione, le cause di sospensione della patente a punti e il loro ripristino, prevista dal 1° ottobre 2024, per l'accesso nei cantieri edili temporanei o mobili.**

Con nostra precedente **News del 25 settembre 2024** vi abbiamo chiarito gli aspetti legati ai soggetti obbligati, quelli esclusi, i requisiti, i crediti e le modalità da seguire nella prima fase che appunto è partita il 1° ottobre.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Sospensione della patente a punti

L'introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, rende più "complicata" la responsabilità e i compiti del **committente** e del **responsabile dei lavori** che **dal 1 ottobre 2024** devono **verificare**, date le sanzioni a cui sono sottoposti (**sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91**), **che le imprese operino in cantiere muniti del possesso della patente a punti, accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti**, requisito indispensabile per poter operare, **o del documento equivalente o della attestazione SOA di terza classificazione, anche nei casi di subappalto.**

Osserva

Per completezza va comunque rilevato che si attendono auspicabili chiarimenti ministeriali su eventuali specifiche **modalità di effettuazione del controllo**, dato che tra l'altro, il committente può, per espressa previsione normativa, accedere a tutti i contenuti della patente presenti sul portale dell'Ispettorato Nazionale.

In tale ambito vale la pena effettuare una **disamina circa l'eventuale sospensione della patente, della revoca e del ripristino dei punti.**

Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 ha introdotto una specifica disciplina sul **provvedimento di sospensione** stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato "dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente". **Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.**

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 "se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14".

I presupposti per l'adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal **verificarsi di infortuni:**

1. "**da cui deriva la morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave";

È utile sottolineare che per "colpa grave" si intende una **responsabilità per la violazione dei doveri di diligenza nel rispetto della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori**.

In particolare, per poterla stabilire si deve tenere conto:

- ✓ per quanto riguarda il **grado di negligenza**, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- ✓ per la **violazione delle norme di sicurezza**, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare quali ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- ✓ per la **consapevolezza del rischio**, la colpa grave si concretizza se il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori, ossia ha agito consapevolmente senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

2 *"da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave"*.

Nel primo caso (**punto 1**), **la sospensione è obbligatoria**, salva una diversa valutazione dell'Ispettorato che dovrà incentrarsi sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**.

Nel secondo caso (**punto due**), **la sospensione è facoltativa** e può essere adottata se le esigenze cautelari non sono adeguatamente soddisfatte mediante il diverso strumento della sospensione già prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 o del sequestro preventivo, di cui all'art. 321 del Codice di procedura penale.

In altre parole, **non verrà sospesa la patente a punti se il cantiere interessato è già stato oggetto di un provvedimento di sospensione** ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 per violazioni prevenzionistiche e/o impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ovviamente se che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi ed "è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive".

In altre parole, **per la determinazione della durata di sospensione** verrà tenuto conto:

- ✓ delle **conseguenze dell'evento infortunistico**;
- ✓ della **gravità delle violazioni**;
- ✓ delle **eventuali recidive**.

Osserva

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Revoca della patente a punti

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 "**la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)**".

Il provvedimento di revoca della patente è adottato, dunque, **quando si verifica l'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente**.

Osserva

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non incide sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Decurtazione dei punti

Un **punteggio inferiore ai 15 punti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. **E' consentito il completamento delle attività** oggetto di appalto o subappalto **in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del singolo contratto**. Se l'impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Qualora la patente scenda sotto i 15 punti è necessario avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, **il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispektorato e dell'INAIL, tenuto conto:**

- ✓ dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- ✓ della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che **il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati** nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, **nei casi e nelle misure** indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e **di seguito riportate.**

N.	FATTISPECIE	DECURTAZION E DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5

26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Fine della Circolare N° 53/2024